

AGEVOLAZIONI

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”)

di Carla De Luca

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS 2023: NOVITÀ E ASPETTI CRITICI

[Scopri di più >](#)

La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte impulso alla costituzione delle comunità energetiche (c.d. “CER”).

Definizione di “CER”

La comunità energetica (CER) è **un’associazione tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI**, che decidono di mettersi insieme per costruire un **impianto in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di energia** da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista tecnologico ogni partecipante deve installare un **contatore digitale** in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.

Forma giuridica

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, [articolo 42-bis D.L. 162/2019](#) conv. in L. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, [articolo 31-32 D.Lgs. 199/2021](#)) **non impongono una determinata forma giuridica**, limitandosi a richiedere che si tratti di un **“soggetto giuridico”**, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

La CER, comunque, **non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale** (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità

di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione).

Sono dunque **esclusi** gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (**società di persone e di capitali**), essendo invece ammesse forme giuridiche che hanno o possono avere uno **scopo principale diverso dal lucro**.

Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio **associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro**, costituito nel rispetto dei requisiti.

Costituzione della CER e check-list degli adempimenti

Per la costituzione di una CER è necessario:

1. verificare tramite il distributore di energia locale l'appartenenza dei membri alla stessa **cabina primaria**;
2. aggregarsi approvando uno **statuto** dove vengono riportate le regole di riparto, dove vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
3. avere disponibilità di **impianti FER** (almeno uno);
4. istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER. In particolare, al GSE occorre fornire:
 - il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
 - statuto della comunità;
 - soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
 - dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
 - dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

Contenuti degli statuti

Gli **statuti** devono inoltre rispettare i seguenti **requisiti e contenuti**:

- **obiettivo principale** consistente nella fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- **oggetto sociale** corrispondente a quanto prescritto dalle norme;

- **diritto di ingresso** per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;
- **mantenimento dei diritti** di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la partecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose.
-

I soggetti coinvolti

La partecipazione alle CER è aperta a **tutti i consumatori**, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti per far parte della CER

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:

1. essere **azionisti** o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
2. nel caso esercitino **poteri di controllo sulla comunità**, essere **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, ivi incluse, ai sensi dell'[articolo 31, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 199/2021](#), le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'[articolo 1, comma 3, L. 196/2009](#), situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
3. nel caso di **imprese private**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
4. essere **titolari di punti di connessione** ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
5. aver dato **mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE** e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

I clienti finali associati:

1. mantengono i loro diritti di **cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
2. possono **recedere in ogni momento**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Prescrizioni

- I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva **non superiore a 200kW**, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020;
- i soggetti partecipanti **condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente**, con la precisazione che **l'energia condivisa è pari al minimo**, in ciascun periodo orario, **tra l'energia elettrica prodotta** e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili **e l'energia elettrica prelevata** dall'insieme dei clienti finali associati;
- **l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo**, che può avvenire anche attraverso **sistemi di accumulo** realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomini ove si trovano gli auto consumatori;
- nel caso di **comunità energetiche rinnovabili**, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla **medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione**;
- nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel **medesimo edificio o condominio**.

Ripartizione dei proventi tra i partecipanti

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.

A tal riguardo, nell'ambito del **contratto di diritto privato** con il quale i soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è parte integrante dello **Statuto/Atto Costitutivo** della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato

responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la **gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE**.